



Prefettura di Messina

Messina, data del protocollo

SIG.RI SINDACI E COMMISSARI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

e, p.c.

AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI MESSINA
- Dipartimento di Prevenzione
- Commissario ad acta per l'Emergenza Covid-19
MESSINA

SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO
SCOLASTICO PROVINCIALE
MESSINA

OGGETTO: Emergenza epidemiologica Covid-19. Ripresa delle attività didattiche e potere di ordinanza sindacale alla luce del D.L. 7.0.1.2022, n. 1, e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 7 gennaio 2022.

Si richiama l'attenzione sulla allegata circolare interassessoriale n. 110/Gab in data 12 gennaio 2022 della Regione Siciliana, concernente l'oggetto.

Nell'occasione, appare opportuno rammentare il quadro normativo di riferimento.

In particolare e salve le eventuali, ulteriori determinazioni del governo Nazionale, si sottolinea che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, il quale, nel prescrivere che "*... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza ...*", stabilisce, al successivo comma 4, che "*... i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti alle disposizioni di cui al comma 1, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione ...*".

Prefettura Messina - ME - Prot. Uscita N.0002742 del 13/01/2022



Prefettura di Messina

Quest'ultima disposizione, la cui vigenza è stata espressamente prorogata dall'art. 16 D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, (All. A), fino al 31 marzo p.v., pertanto, limita il potere d'ordinanza dei sindaci alla sola zona rossa, eventualmente disposta dalle competenti Autorità nazionali o regionali, e lo subordina al parere delle competenti Autorità sanitarie in relazione a circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, nonché al rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Al quadro normativo sopra delineato occorre, poi, aggiungere la disposizione di cui all'art. 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana in data 7 gennaio 2022, n. 1, la quale, derogando alla predetta disciplina nazionale, ha previsto che “ *... nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'ASP territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni ...* ”.

Tanto si rappresenta all'attenzione delle SS.LL..

II PREFETTO
(Di Stani)

CG